



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernenti contributi per la promozione degli sportivi

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015

I) Contributi a beneficiari grigionesi di contributi di promozione di Aiuto allo sport

Art. 1 Contributi

¹ Possono essere versati contributi a sostegno delle nuove leve sportive e degli sportivi d'élite meritevoli e titolari di una Swiss Olympic Card oro, argento o bronzo e che ricevono dalla Fondazione Aiuto allo Sport Svizzero un contributo di promozione di Aiuto allo sport.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande **a) Destinatario**

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) copia dell'"Accordo contributo di promozione di Aiuto allo sport";
- c) copia della "Conferma contributo di promozione di Aiuto allo sport";
- d) fototessera o simili;
- e) polizza di versamento.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno, se al momento dell'inoltro vi è un accordo valido tra il richiedente e la Fondazione Aiuto allo Sport Svizzero (sono determinanti il timbro postale o la data dell'e-mail).

² Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo.

Art. 5 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide in merito al versamento di contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 e) Calcolo del contributo

¹ Il contributo viene calcolato sulla base del contributo di promozione di Aiuto allo sport. A uno sportivo grigionese può essere versato un contributo annuo supplementare pari al 20 % del contributo di promozione di Aiuto allo sport.

Art. 7 f) Versamento del contributo

¹ Il versamento del contributo avviene automaticamente.

Art. 8 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

II) Contributi a titolari grigionesi di una Swiss Olympic Talents Card nazionale**Art. 1 Contributi**

¹ Possono essere versati contributi a sostegno delle nuove leve sportive grigionesi meritevoli e titolari di una Swiss Olympic Talents Card nazionale valida.

**Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande
a) Destinatario**

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) copia della Swiss Olympic Talents Card nazionale valida
- c) fototessera o simili;
- d) polizza di versamento.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno durante il periodo di validità della Swiss Olympic Talents Card nazionale (sono determinanti il timbro postale o la data dell'e-mail).

Art. 5 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide in merito al versamento di contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 e) Calcolo del contributo

¹ Le nuove leve sportive grigionesi titolari di una Swiss Olympic Talents Card nazionale valida ricevono un contributo di sostegno di 1 000 franchi.

Art. 7 f) Versamento del contributo

¹ Il versamento del contributo avviene automaticamente.

Art. 8 Condizione

¹ Il versamento di contributi è vincolato alla condizione che i marchi "graubündenSPORT" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata.

Art. 9 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

III) Contributi ad allievi grigionesi di scuole di sport di Swiss Olympic al di fuori del Cantone dei Grigioni

Art. 1 Contributi

¹ Se per motivi sportivi è assolutamente necessaria la frequenza di una scuola di sport extra-cantonale o se non esiste una corrispondente offerta nel Cantone dei Grigioni, possono essere versati contributi alla tassa scolastica effettiva a sostegno delle nuove leve sportive meritevoli. Le nuove leve sportive devono di regola essere in possesso di una Swiss Olympic Talents Card nazionale o internazionale e frequentare una scuola di sport con il marchio Swiss Olympic.

² Per il versamento di contributi a livello di scuola media viene presupposto il superamento dell'esame unitario del Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande
a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) comprova della federazione sportiva relativa all'assenza di alternative valide nel Cantone dei Grigioni;
- c) comprova del superamento dell'esame unitario del Cantone dei Grigioni (per la frequenza delle scuole medie extracantonali);
- d) conferma della scuola di sport (comprova dell'avvenuto pagamento delle tasse scolastiche);
- e) copia della Swiss Olympic Talents Card;
- f) foto.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo possono essere inoltrate prima e durante l'anno scolastico da sovvenzionare. Per ogni anno scolastico deve essere presentata una domanda separata.

Art. 5 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide in merito al versamento di contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 e) Calcolo del contributo

¹ Il contributo non può essere superiore alla tassa scolastica effettiva e in ogni caso non può essere superiore a 20 000 franchi per anno scolastico.

Art. 7 f) Versamento del contributo

¹ Il contributo viene versato una volta ricevuta la fattura relativa alla tassa scolastica.

Art. 8 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.